

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SENALDI, PICCOLI, ANDREONI, ARMELLIN, AZZOLINI, ABETE, BALZARDI, BECCHETTI, BIANCHI, BIANCHINI, BONFERRONI, BRICCOLA, CACCIA, CAFARELLI, COMIS, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASINI CARLO, CONTU, COSTA SILVIA, FALCIER, FOTI, FERRARI BRUNO, FIORI, GAROCCHIO, GRIPPO, IANNIELLO, LAGANÀ, LATTANZIO, LA PENNA, LA RUSSA, LEONE, LO BELLO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MICHELI, MORA, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PEDRONI, PELLIZZARI, PERUGINI, PIREDDA, PISICCHIO, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, SULLO, URSO, VECCHIARELLI, VENTRE, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI

Presentata il 26 novembre 1986

Norme in materia di deducibilità fiscale delle erogazioni liberali per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, assistenza sociale e ricerca tecnica e scientifica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel sistema tributario scaturito dalla riforma la materia della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali fatte per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza o assistenza sociale trovò collocazione nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa di cui al titolo V del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In tal guisa il legislatore della riforma — che in quella sede ha altresì previsto tale deducibilità per le erogazioni liberali fatte a persone giuridiche che perseguono finalità di culto e di ricerca scientifica,

nonché ad università e ad istituti di istruzione universitaria — limitò la facoltà di portare gli oneri di utilità sociale in deduzione dal reddito per i soli contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che esercitano attività d'impresa.

Con successivi interventi il legislatore ha ampliato la materia ammettendo in deduzione dal reddito delle persone fisiche — di qualunque reddito titolari — le liberalità in denaro collegate con finalità diverse da quelle inizialmente previste nell'ambito del reddito d'impresa.

Così dicasi per le erogazioni previste dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, a favore degli enti che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose d'interesse artistico o storico, compresi gli archivi.

Ugualmente dicasi per le erogazioni liberali previste dalla legge 8 marzo 1985, n. 73, a favore dell'apposito fondo istituito dalla legge medesima per la realizzazione dei programmi di aiuto alle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

Allo stesso modo dicasi, infine, per quelle previste, a decorrere dal periodo d'imposta 1989, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Delineato così il quadro della vigente normativa, si evince che per le persone fisiche che non siano titolari di reddito

d'impresa rimane preclusa la facoltà di portare in deduzione le liberalità diverse da quelle, particolari, testé richiamate (ossia, quelle per la conservazione del patrimonio storico e artistico, quelle per la lotta alla fame nel mondo e quelle di natura confessionale).

La presente proposta di legge è tesa a completare la normativa che attribuisce rilevanza fiscale agli oneri di utilità sociale, in modo da eliminare disparità di trattamento che al riguardo si manifestano in capo a contribuenti titolari di diverse tipologie reddituali.

Mediante la previsione del limite di deducibilità di due milioni di lire — limite già previsto dalle ricordate disposizioni attuative del Concordato con la Chiesa Cattolica — la presente proposta di legge si propone altresì di parificare, anche sotto il profilo dell'entità economica, la valenza fiscale delle liberalità fatte a favore di istituzioni religiose e laiche che svolgono o promuovono attività di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza o assistenza sociale.

La stessa proposta vuole inoltre perseguire la finalità di valorizzare e incoraggiare il volontariato, sia esso ispirato da ideali religiosi o da ideali di solidarietà e di impegno civile, per l'importanza del contributo che esso, con nobili iniziative, nel solco di una tradizione secolare, reca alla società in quegli ambiti di intervento ove, sovente, l'ente pubblico non riesce o non può per sua natura essere presente: quel volontariato al quale non deve mancare l'appoggio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono, anche fuori del territorio dello Stato, attività di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza o assistenza sociale e ricerca tecnica e scientifica ».

ART. 2.

1. Il precedente articolo 1 ha effetto dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.